



1398/15

REG.PROV.COLL.
N. 13017/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13017 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Francalanza Luigi, Giura Vincenzo, Bungaard Susanne, Scatena Massimiliano, Spada Massimo, Ferrandino Sara, Reimer Gloria, Desideri Valeria, Camilletti Alessandro, Daniele Sardone, rappresentati e difesi dagli avv. Rene' Verrecchia e Bianca Maria Caruso, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Gasperina, 188, come da procure a margine del ricorso;

contro

Ministero dell'Istruzione , dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto n. 526 del 30.06.2014 relativo alle graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato nei limiti dei posti vacanti e disponibili per il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica nella parte in cui prevede l'aver svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo e secondo livello.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione , dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2015 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. – Con ricorso notificato il 13 ottobre 2014 e depositato il successivo giorno 27, i docenti in epigrafe hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa misura cautelare, il decreto del Ministro per l'Istruzione, Università e ricerca n. 526 del 30 giugno 2014, con il quale sono stati definiti i criteri per l'inserimento nelle Graduatorie nazionali definitive per l'attribuzione di incarichi di



insegnamento a tempo determinato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le suddette graduatorie nonché il mancato inserimento di ciascuno di essi nelle stesse, pubblicate in via provvisoria il 6 ottobre 2014.

II. – In particolare, l'art. 2 del citato decreto del MIUR dispone che:

“1. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è inserito nelle graduatorie di cui all'articolo 1 il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e che sia incluso in graduatorie d'istituto costituite a seguito di concorso selettivo e che, alla data del presente decreto, abbia maturato, a decorrere dall'anno accademico 2001-2002, almeno tre anni accademici di insegnamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero con contratto di collaborazione continuata e continuativa o altra tipologia contrattuale nelle medesime istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

2. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, si considera anno accademico l'aver svolto 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai

fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come interpretato dall'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

3. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, si considera anno accademico l'aver svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo o di secondo livello.”

III. - Quest'ultima previsione di carattere generale, contenuta nel terzo comma dell'art. 2, è oggetto dell'unico motivo di cui consta il ricorso introduttivo, con cui i ricorrenti affermano che, in generale, essa contrasterebbe con l'art. 19 del D.L. n. 104\2013 nella parte in cui il Ministero ha stabilito l'inserimento in graduatoria dei soli docenti che hanno maturato i titoli richiesti in ambito accademico, escludendone quelli che -come i ricorrenti- hanno insegnato nei corsi preaccademici.

IV. - Alcuni tra i ricorrenti hanno poi proposto motivi aggiunti, notificati il 14 novembre 2014, contro le Graduatorie definitive, che



hanno visto confermare la loro esclusione; hanno altresì impugnato i rispettivi provvedimenti di esclusione.

In particolare, i professori Desideri, Bungaard, Giura e Sardone hanno impugnato l'esclusione determinata da "Carenza di insegnamento nei corsi accademici di primo e secondo livello con contratti di collaborazione continuativa", motivazione contro cui ripetono, nella sostanza, le doglianze formulate nel ricorso principale; a queste aggiungono un motivo con cui denunciano disparità di trattamento rispetto ad altri docenti che avrebbero trovato posto in graduatoria con riserva a seguito di favorevole provvedimento cautelare presidenziale.

V - . Diversamente, il prof. Francalanza è stato escluso per "Mancanza del requisito di iscrizione in una graduatoria d'istituto nell'insegnamento per il quale ha prestato domanda (art. 2 c. 1 e 4, comma 1)": pertanto, con un primo motivo aggiunto, egli lamenta che il regolamento consentirebbe l'inserimento in graduatoria a docenti che abbiano superato una procedura selettiva per inclusione in graduatorie d'istituto di qualsiasi materia, e non specificamente di quella per cui hanno poi presentato domanda; compresi i corsi preaccademici.

Con un secondo motivo aggiunto anch'egli propone la censura di disparità di trattamento con i docenti che hanno avuto ingresso in graduatoria in forza di decreto presidenziale.

VI. -Separato atto di motivi aggiunti, recante le medesime censure

A

appena esposte, ha proposto anche il prof. Spada, che è stato invece escluso per non avere “ prestato alcun servizio per l'insegnamento per il quale è stata presentata domanda di inserimento in graduatoria (art. 4)”.

VII. -Il MIUR si è costituito in giudizio senza depositare memorie.

Con ordinanza n. 1611\2015 l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti è stata accolta mediante fissazione, ai sensi dell'art. 55 comma X del c.p.a., dell'udienza di discussione del ricorso per la data del 17 giugno 2015; il Collegio ha altresì disposto integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti in graduatoria cui il ricorso non risultava notificato, mediante pubblici proclami.


L'integrazione del contraddittorio è stata effettuata mediante atto depositato il 7 aprile 2015.

Alla pubblica udienza del 17 giugno 2015 il ricorso è stato posto in decisione.

VIII. – Il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti proposti dai docenti Desideri, Bungaard, Giura e Sardone sono infondati.

Al riguardo il Collegio ritiene necessario premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di questo TAR (per tutte, sentenze della Sezione III bis nn. 4464 del 23 marzo 2015, 3418 del 2 marzo 2015 e 6118 del 28 aprile 2015), che si allinea a quella della Corte regolatrice e dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11\2011, gli atti relativi alle procedure di inserimento dei docenti nelle graduatorie, anche per ciò che riguarda le AFAM, per non riguardare procedure


A



di tipo concorsuale, possono essere impugnati davanti al Giudice Amministrativo solo quando abbiano contenuto generale; diversamente, quando siano contestati singoli provvedimenti di esclusione dalla graduatoria o relativi alla posizione attribuita nella stessa, la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario.

Invero, secondo l'orientamento espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 12 luglio 2011, "Con riguardo alla natura della attività esercitata e alla posizione soggettiva attiva azionata - come ha ripetutamente affermato nel suo iter argomentativo la Cassazione a Sezioni Unite, quale giudice regolatore della giurisdizione: decisioni 10 novembre 2010, n.22805; 16 giugno 2010, n.14496; 3 aprile 2010, n.10510 - nella fattispecie della giusta posizione o collocazione nella graduatoria permanente o ad esaurimento degli insegnanti, vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2 d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione". La medesima pronuncia evidenzia come, nei casi quale quello in esame, non possa farsi questione di procedure concorsuali -come tali appartenenti alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 63 del d. lgs. n. 165\2001- in quanto difettano gli elementi caratteristici di

A



siffatte procedure, quali il bando, la procedura di valutazione, l'approvazione finale della graduatoria dei vincitori; trattandosi, per converso, di un mero inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, per cui non vengono in considerazione valutazioni discrezionali.

Come già evidenziato da questo TAR nelle pronunzie su citate, eguali considerazioni valgono per la procedura di inserimento in graduatoria delle AFAM delineata dal D.M. n. 526\2014, di cui si è in precedenza riportato l'art. 2, che ne attesta la completa assenza di carattere concorsuale.

IX. - Nel caso in esame il Collegio ritiene sussistere la giurisdizione amministrativa sia sul ricorso introduttivo, con cui viene censurato l'atto regolamentare, che sui motivi aggiunti dei docenti Desideri, Bungaard, Giura e Sardone , nei quali la stessa prospettazione dei ricorrenti riconduce espressamente la asserita illegittimità dei singoli provvedimenti di esclusione ai medesimi vizi che affliggerebbero il decreto ministeriale, nella parte in cui esso prescrive che per i docenti che hanno insegnato in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa siano indispensabili, ai fini dell'inserimento in graduatoria, tre anni accademici, computati con un minimo di 125 ore di lezione per ciascun anno.

Su questo punto, il Collegio deve confermare i propri precedenti (ad esempio, per tutte, sentenza numero 8259\2015), per cui ai fini dell'inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l'attribuzione

A




degli incarichi di insegnamento a tempo determinato, è richiesto, ex art.19, comma 2 del D.L. n.104 del 2013 (conv. in Legge n.128 del 2013), oltre alla non titolarità di un contratto a tempo indeterminato ed al superamento di un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie d'istituto, anche l'aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Del pari nel cennato D.M. n.526 del 2014, all'art.2, comma 1, requisiti sono la non titolarità di un contratto a tempo indeterminato, il superamento di un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie d'istituto e l'aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Ne discende che il D.M. n.526 del 2014 risulta perfettamente aderente sul punto alla sopraordinata previsione legislativa, e le censure appena esaminate vanno respinte.

X. - Per quanto detto in precedenza non sussiste, invece, la giurisdizione amministrativa sulle restanti censure proposte dai vari ricorrenti, che vertono sull'asserita disparità di trattamento con altri docenti o sull'insegnamento svolto in materie diverse da quella per cui si è fatta domanda, e su di esse vi è la giurisdizione del Giudice Ordinario, davanti al quale la causa -per questa parte- andrà riassunta nel perentorio termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, salve le eventuali preclusioni e decadenze già



maturate (art. 11 c.p.a.).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), respinge il ricorso introduttivo; dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo sui motivi aggiunti per quanto di ragione, che respinge per il resto;

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite verso il MIUR, che complessivamente liquida in euro 2.000 (duemila\00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Blanda, Presidente FF

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore


Claudio Vallorani, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/9/15



10

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Addl. 25/9/15 copia conforme
alla p. 101/15 trasmessa

IL DIRETTORE
DELLA SEGRETERIA

